

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERI, ANTONIAZZI, CALICE, BONAZZI, MAFFIOLETTI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1984 *

Norme per la riforma della GEPI S.p.A. e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che presentiamo è stata elaborata nella scorsa legislatura e ripresentata alla Camera dei deputati, primo firmatario l'onorevole Macciotta. Viene ripresentata anche al Senato con l'aggiunta dei commi secondo e terzo dell'articolo 11 del titolo II: « Norme transitorie e finali ».

Tali commi contengono la proroga degli effetti della legge n. 784 del 1980, scaduta il 31 dicembre 1983, così come è stata decisa con il decreto-legge n. 747 del 29 dicembre 1983. Nel momento in cui scriviamo il decreto-legge n. 747 non è ancora stato convertito.

È evidente, dunque, il significato politico della nostra iniziativa: vogliamo indi-

care una via realmente praticabile per ottenere due risultati contemporaneamente:

a) prorogare i termini della legge n. 784, salvaguardando così la sorte di molte migliaia di lavoratori meridionali colpiti dall'imprevidenza, dagli errori, dalle scelte inefficaci del Governo;

b) avviare immediatamente la riforma della GEPI, aspetto non trascurabile della ridefinizione complessiva della politica industriale del nostro Paese.

Proprio il fatto di non aver proposto in tempo la riforma della GEPI è uno degli errori e delle inadempienze più evidenti che rimproveriamo al Governo. È da sottolinea-

re, inoltre, che più volte il Governo ha dichiarato di voler predisporre il decreto di proroga della legge n. 784 solo come stralcio di un progetto di riforma che è rimasto sempre nella mente di Giove.

È possibile, dunque, approvare in via di urgenza una legge che, mentre modifica l'assetto e il ruolo della GEPI, assicura la continuità del trattamento per i lavoratori del Meridione coinvolti nelle procedure della legge n. 784 e avvia, insieme, un processo di promozione industriale capace di assicurare a quei lavoratori un avvenire meno precario.

È da sottolineare che senza tale riforma la ricapitalizzazione della GEPI incontrerà, giustamente, forti opposizioni.

Quali le ragioni e i criteri della riforma? Citiamo, a questo proposito, lo stralcio di una relazione presentata dal senatore Andrea Margheri alla Commissione industria a norma dell'articolo 50 del Regolamento.

«Sorta come strumento specificamente finanziario per intervenire su quelle singole aziende che, pur essendo potenzialmente efficienti e dotate di adeguati sbocchi di mercato, sono state messe in gravi difficoltà da situazioni congiunturali chiaramente identificate e considerate superabili da un punto di vista imprenditoriale, è andata via via assumendo, per stato di necessità e per errori di politica industriale, altri e pesanti ruoli, più confacenti a strumenti diversi. Ne indichiamo alcuni:

a) innanzitutto, ha assunto compiti di gestione imprenditoriale che vanno spesso al di là delle sue capacità manageriali e delle sue strutture organizzative e tecniche; spesso ne sono derivate scelte aziendali negative;

b) in secondo luogo, ha assunto il ruolo di area di parcheggio della manodopera non occupata, colmando in piccola parte il vuoto determinato dall'assenza di una politica attiva del lavoro;

c) in terzo luogo, ha assunto compiti di promozione industriale che richiedevano un patrimonio di progetti, di conoscenze tecniche, di relazioni commerciali e di risorse di cui essa non dispone e non può disporre.

Perché è avvenuto tutto ciò? La causa principale sta certamente nell'assenza di leggi adeguate, di strumenti operativi, di volontà politica che ha paralizzato l'intervento dello Stato italiano di fronte alla crisi industriale. Tale vuoto ha fatto sì che legittime e importanti esigenze sociali non trovassero altri sbocchi che quello di un intervento della GEPI (vedi le leggi n. 784 e n. 684 per il Mezzogiorno e per Spoleto).

D'altra parte, gli altri strumenti di promozione industriale (l'Indeni e la SPI delle Partecipazioni statali; le finanziarie collegate alla Casmez) si sono rivelati frammentari e fragilissimi, e non hanno saputo uscire da uno stato di faticosa sopravvivenza.

Ecco perché deve essere ribadito un concetto fondamentale: non ci sarà nessuna politica industriale, se non si ricostruirà un sistema organico di indirizzi, di obiettivi, di scelte, di leggi, di strumenti operativi, e se l'intero sistema non sarà correlato alle reali condizioni delle imprese sia su scala internazionale che su scala nazionale. Solo in questo quadro ha senso parlare dello strumento specifico e particolare di salvataggio finanziario per le piccole e medie imprese che è costituito dalla GEPI.

È da considerare anche il particolare momento in cui ha agito la GEPI.

All'inizio sussisteva ancora l'opinione che le crisi aziendali fossero casi particolari, da affrontare in sé e per sé. Si presumeva, forse, che il quadro generale, in cui ogni azienda avrebbe dovuto operare, si sarebbe positivamente modificato grazie ai meccanismi spontanei di riconversione e di innovazione dell'industria italiana. Si presumeva, forse, che il mercato internazionale e nazionale non avrebbe avuto le forti restrizioni che si sono invece registrate nella realtà. Si presumeva, forse, che il Governo e l'apparato burocratico potessero determinare efficaci controtendenze alla crisi.

Via via queste opinioni si sono rivelate infondate e la GEPI è stata trascinata su terreni che non erano suoi, anche per una spinta presente nella stessa finanziaria e favorita da determinati gruppi di potere, verso la formazione surrettizia di un ente di gestione.

Altre cause, tuttavia, hanno concorso a determinare l'attuale crisi istituzionale della GEPI. Tra queste si possono annoverare:

a) la rigidità della struttura centralizzata;

b) le carenze gestionali e manageriali che talvolta negli anni scorsi sono arrivate a determinare situazioni non trasparenti, al limite dei corretti rapporti industriali;

c) la scelta talvolta non oculata dei partners privati, anche per imprese di grandi dimensioni;

d) le carenze legislative che hanno impedito programmi finanziari a lunga scadenza ed hanno ostacolato l'accesso di imprenditori privati efficienti e lungimiranti.

Tutti questi elementi si sono sommati ed hanno determinato l'attuale stato di incertezza e di disagio.

Infine, va considerato che la stessa decisione di riservare l'intervento della GEPI al Mezzogiorno (legge n. 675), allora giustificata, deve essere rivista di fronte al dilatarsi dei fenomeni di crisi industriale e di difficoltà aziendale in tutto il Paese.

I dati finanziari forniti dalla GEPI rivelano una difficoltà che si intreccia strettamente alla crisi di carattere istituzionale. La GEPI ha ricevuto, nel corso degli anni 1971-83, 2.156 miliardi. Tale ingente finanziamento si è disperso in un gran numero di interventi e ancora oggi il quadro che ne deriva resta molto sfocato.

Per moltissime aziende (la grande maggioranza) la GEPI manifesta dubbi e incertezza: ciò rivela l'assenza o l'infondatezza

dei piani finanziari aziendali a medio e lungo termine. È evidente che tutto questo deriva anche da cause strettamente connesse con la stessa legge istitutiva della GEPI, oltre che dalla condotta dei gruppi dirigenti che si sono succeduti alla testa della società.

La riforma deve essere basata, innanzitutto, sulla seguente ipotesi di lavoro: ricondurre la GEPI al ruolo di strumento per il salvataggio finanziario di singole imprese piccole e medie da ricollocare, in tempi definiti, sul mercato;

La riforma deve stabilire, come condizioni fondamentali:

1) un'articolazione nazionale e regionale che consenta di collegarsi senza impacci burocratici ai diversi tipi di società (cooperative, finanziarie pubbliche, imprese private) e di aderire alle particolari caratteristiche regionali, nel tessuto industriale;

2) la predisposizione di strumenti per favorire l'accesso del capitale privato;

3) una configurazione dimensionale degli interventi;

4) l'estensione dell'attività della GEPI a tutto il paese;

5) la configurazione di strutture tecnico-manageriali adeguate, anche se per interventi puramente finanziari, e la fissazione di procedure di controllo e di verifica adeguate alle finalità istituzionali.

È ovvio che questi punti di riforma devono collegarsi alla identificazione e alla creazione di nuovi strumenti di politica industriale che riguardino il mercato del lavoro e la promozione di nuove iniziative».

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****RIFORMA DELLA GEPI SPA****Art. 1.**

La GEPI Spa è autorizzata a cedere a imprenditori privati e loro consorzi le proprie azioni, sino ad un massimo del 49 per cento del capitale sociale.

Analoga autorizzazione è concessa in occasione di aumenti del capitale sociale.

La quota di capitale non sottoscritta da imprenditori privati e loro consorzi è offerta in sottoscrizione pubblica.

Le imprese individuali e le società, che sottoscrivono azioni della GEPI Spa, possono portare in detrazione una somma pari al valore delle azioni acquistate, nella denuncia IRPEF e IRPEG dei quattro esercizi successivi.

Art. 2.

La GEPI Spa è autorizzata a costituire, in collaborazione con società a partecipazione regionale, con le finanziarie meridionali FIME, FINAM e INSUD, una società in ciascuna regione per interventi di risanamento industriale.

Al capitale sociale delle società di cui al primo comma possono partecipare imprenditori privati e loro consorzi, sino ad un massimo del 49 per cento.

La quota di capitale non sottoscritta da imprenditori privati e loro consorzi è offerta in sottoscrizione pubblica.

Alle imprese individuali e alle società che sottoscrivono azioni delle società di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 1, ultimo comma.

Art. 3.

Gli aumenti di capitale e gli atti costitutivi della GEPI Spa e delle società di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Art. 4.

La GEPI Spa può effettuare interventi di risanamento di imprese industriali, sulla base di piani di riassetto e ristrutturazione che comprovino concretamente tale possibilità, nelle seguenti forme:

a) partecipazione al capitale di imprese individuali e di società che esercitano imprese già esistenti, che versino in condizioni di crisi finanziaria e/o organizzativa e/o gestionale;

b) promozione di società con imprese e loro consorzi, società cooperative, istituti e aziende di credito, per il rilievo e la gestione di imprese in crisi, anche se fallite, poste in amministrazione controllata e in amministrazione straordinaria.

La GEPI Spa può altresì concedere finanziamenti, anche per favorire il consolidamento dei debiti, e prestare fidejussioni alle società in cui partecipa, nonché prestare ogni altra attività per l'ottimizzazione dei fattori produttivi e finanziari, anche conferendo questi servizi in società nelle imprese in cui si effettua l'intervento.

L'intervento di cui ai precedenti commi è consentito quando le produzioni dell'impresa, in cui si effettua l'intervento, sono conformi agli indirizzi generali della programmazione industriale, così come definiti dal CIPI a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e si verifichi l'esistenza di uno dei seguenti requisiti:

1) produttiva utilizzazione di risorse effettivamente esistenti, in termini di personale, conoscenze, tecnologie, professionalità;

2) rilevanza dell'azienda destinataria dell'intervento per il settore di appartenenza.

Art. 5.

Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, il CIPI, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, definisce le categorie della piccola e media impresa, distinte per classi di industria, in rapporto all'entità del capitale investito e al numero degli addetti, comunque non superiore a 300.

La GEPI Spa è autorizzata ad intervenire in aziende con numero di addetti non inferiore a quello di cui al precedente comma e non superiore a 1000. Nel solo caso in cui l'azienda abbia particolare rilevanza nazionale, la GEPI Spa è autorizzata ad intervenire anche in aziende piccole e medie, così come definite dal CIPI.

L'intervento della GEPI Spa non può prolungarsi oltre i termini previsti dal piano di risanamento e comunque non oltre cinque anni; entro quel termine la GEPI Spa provvede alla cessione delle relative partecipazioni. Nel solo caso in cui il conto perdite-profitti dell'azienda sia attivo, il CIPI può autorizzare una deroga per il tempo necessario alla collocazione sul mercato delle quote detenute dalla GEPI Spa.

L'intervento finanziario in una singola azienda non può in nessun caso superare il 20 per cento del capitale della GEPI Spa.

Art. 6.

Sino all'approvazione della nuova disciplina relativa alla politica attiva del lavoro, nei territori del Mezzogiorno la GEPI Spa è autorizzata a costituire società per la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende oggetto dell'intervento, eventualmente eccedenti.

In ogni caso ai territori del Mezzogiorno deve essere riservata una quota non inferiore al 60 per cento del capitale della GEPI Spa destinata sia alla costituzione delle società di cui all'articolo 2, sia agli interventi di cui all'articolo 4.

Art. 7.

La GEPI Spa opera nell'ambito di direttive impartite dal CIPI, in relazione alle diverse aree geografiche e ai settori di intervento, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione della GEPI Spa, sulla base di un piano di risanamento che deve contenere indicazione degli obiettivi, dei tempi, delle modalità di intervento, degli effetti occupazionali, degli impianti eventualmente da liquidare, degli impegni finanziari anche successivi al primo esercizio, nonchè dell'eventuale piano di ammortamento dei contributi previdenziali.

La delibera del consiglio di amministrazione deve contenere tutti gli elementi atti a valutare la rispondenza dell'intervento ai criteri di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Il piano di risanamento e la relativa delibera del consiglio di amministrazione sono trasmessi alle organizzazioni sindacali aziendali, regionali e nazionali e sottoposti a verifica periodica in relazione agli stati di avanzamento del piano.

La GEPI Spa formula ogni anno una relazione analitica sullo stato generale di attuazione dei programmi delle imprese a cui partecipa e delle società di cui all'articolo 2, disaggregato per imprese, avendo riferimento all'andamento della generalità delle imprese operanti nei medesimi settori, nonchè una relazione analitica sulle delibere che modificchino i piani di risanamento e i relativi stanziamenti.

Le delibere del consiglio di amministrazione e il rendiconto annuale della GEPI Spa sono inviati al CIPI, che li trasmette al Parlamento e alle regioni interessate.

Art. 8.

La GEPI Spa costituisce le società di cui all'articolo 2, a condizione che queste assumano per statuto le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, terzo e quarto comma, 7,

primo, secondo, terzo e quarto comma, della presente legge, nonchè la limitazione dell'intervento nelle imprese piccole e medie così come definite dal CIPI.

Inoltre la GEPI Spa emana direttive alle proprie consociate regionali perchè la rilevanza dell'azienda destinataria dell'intervento sia valutata anche in rapporto al territorio.

Art. 9.

Gli istituti e le aziende di credito, ai fini di una partecipazione al capitale delle società destinatarie dell'intervento di risanamento, sono autorizzate alla costituzione di consorzi a norma della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nonchè all'applicazione dell'articolo 5 della stessa legge.

Art. 10.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali possono comandare personale alle loro dipendenze presso la GEPI Spa e le società di cui all'articolo 2 della presente legge.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Per quanto concerne le partecipazioni che attualmente detiene, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la GEPI Spa trasmette al CIPI un rapporto analitico relativo a:

- a) le imprese che è possibile collocare sul mercato, con precisa indicazione dei tempi di smobilizzo delle partecipazioni;
- b) le imprese che è possibile risanare, con indicazione dei tempi necessari;
- c) le imprese da porre in liquidazione perchè non risanabili e il numero dei lavoratori interessati;

d) le imprese, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), da trasferire alle società regionali;

e) i tempi di reimpiego in attività sostitutive dei lavoratori assunti in carico per effetto delle leggi 28 novembre 1980, n. 784, e 27 settembre 1982, n. 684.

Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 60 miliardi per il 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti ed occupazione ».

Art. 12.

Le società di cui all'articolo 2 della presente legge sono autorizzate a rilevare le partecipazioni della GEPI Spa nelle aziende indicate nella lettera d) del precedente articolo.

Sulla base del programma di cui al precedente articolo e dei principi della presente legge, la GEPI Spa presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo propone con proprio parere all'approvazione del CIPI, un programma pluriennale di intervento, approvato dall'assemblea dei soci e contenente l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

Le somme occorrenti per gli apporti finanziari degli azionisti pubblici, necessari per l'attuazione del programma, sono previste, per i singoli esercizi, con legge finanziaria e sono conferite al patrimonio dell'IMI e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'IRI e dell'ENI.

Le eventuali riduzioni per perdite del capitale della GEPI sono portate in diminuzione del patrimonio dell'IMI, con decreto del Ministro del tesoro, e del fondo di dotazioni dell'EFIM, dell'IRI e dell'ENI con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, per la rispettiva quota di competenza.

Art. 13.

Sino alla costituzione delle società di cui all'articolo 2 della presente legge, ma non oltre sei mesi della sua entrata in vigore, la GEPI Spa è autorizzata ad intervenire anche nelle piccole e medie imprese.